Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 1° agosto 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 luglio 1981, n. **404**.

Provvedimento per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' disposto a favore della soprintendenza archeologica delle province di Napoli e Caserta un finanziamento straordinario di lire 10 miliardi, a completamento delle opere in corso di cui alla legge 12 aprile 1976, n. 216, nonché per interventi ulteriori di cui ai successivi articoli, nell'antica Pompei e suo territorio, anche al fine di avviare un processo di organica sistemazione, tutela e valorizzazione di tutto il patrimonio archeologico dell'area vesuviana.

Art. 2.

Il finanziamento straordinario oggetto della presente legge è destinato:

a) a proseguimento e potenziamento dell'opera di restauro delle strutture architettoniche, delle decorazioni e degli oggetti mobili e alla protezione dei medesimi;

b) all'esecuzione di scavi e saggi che siano funzionali alla tutela e alla migliore conoscenza del comprensorio archeologico e all'ampliamento del medesimo;

c) alla sistemazione dell'*Antiquarium* ed alla realizzazione di ulteriori strutture espositive negli scavi di Pompei e nel Museo archeologico nazionale di Napoli;

d) alla realizzazione di nuovi programmi di opere accessorie in completamento e prosecuzione di quelli già avviati per gli effetti della citata legge 12 aprile 1976, n. 216, concernenti la tutela e la sicurezza dei monumenti;

e) agli oneri per acquisti, espropri e acquisizioni per prelazione di beni mobili e immobili di interesse archeologico.

Nelle spese di cui al presente articolo vanno inclusi eventuali oneri tecnici di consulenza, progettazione e direzione dei lavori.

Art. 3.

A carico dell'intero finanziamento oggetto della presente legge è altresì prevista, fino alla concorrenza del 5 per cento, la spesa per:

a) interventi scientifici, sperimentali e specialistici da eseguirsi in collaborazione con università italiane o straniere, agenzie specializzate, enti culturali o studiosi singoli;

b) iniziative didattiche o divulgative da condursi in collaborazione con i distretti scolastici o con gli enti locali;

c) pubblicazione di relazioni e rapporti su opere e interventi eseguiti col finanziamento di cui alla presente legge.

Art. 4.

Possono essere previste, altresì, le spese per le attrezzature, anche espositive, e per i servizi occorrenti alla realizzazione delle opere di cui alla presente legge.

Art. 5.

L'autorizzazione complessiva di spesa di cui all'articolo 1 viene ripartita in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Programma straordinario per l'acquisizione di beni artistici e culturali di eccezionale interesse ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — SCOTTI — BODRATO — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 29 luglio 1981, n. **405**.

Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare in attuazione dell'accordo italo-jugoslavo contro l'inquinamento delle acque del mare Adriatico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni annui per gli esercizi finanziari dal 1980 al 1983 per il finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare nell'Adriatico in attuazione dell'accordo italo-jugoslavo sulla collaborazione per la salvaguardia dagli inquinamenti delle acque del mare Adriatico e delle zone costiere, firmato a Belgrado il 14 febbraio 1974 e reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 992.

Art. 2.

L'esecuzione delle ricerche e degli studi di cui all'articolo precedente può essere affidata, mediante apposite convenzioni, anche a soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato.

Le predette convenzioni sono stipulate e approvate dal Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge in ciascuno degli anni 1980 e 1981 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui ai capitoli 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — ANDREATTA — MANNINO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 29 luglio 1981, n. **406**.

Misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento di duplicazione o di riproduzione, dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero, pur non essendo concorso nella riproduzione, li pone in commercio, li detiene per la vendita o li introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da L. 500.000 a lire 6 milioni. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire 1 milione se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 2.

La condanna per i reati previsti dal precedente articolo comporta la pubblicazione della sentenza in almeno un quotidiano ed almeno un periodico specializzato.

Art. 3.

La lettera *e*) del primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata dalla legge 5 maggio 1976, n. 404, è soppressa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO-LEGGE 31 luglio 1981, n. **407**.

Rinvio dell'aggiornamento del canone di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre un breve rinvio dell'aggiornamento del canone di locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione, previsto per i contratti soggetti a proroga in corso al 30 luglio 1978 con decorrenza 1° agosto 1981;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La data di decorrenza dell'aggiornamento del canone di locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, prevista per i contratti soggetti a proroga in corso al 30 luglio 1978 dall'art. 63 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è posticipata al 1° ottobre 1981. L'anno cui si riferisce l'indice di variazione accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e di impiegati decorre dal 30 settembre 1980.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1981

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1981
Atti di Governo, registro n. 34, foglio n. 29

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 giugno 1981.

Adattamenti della legge 2 maggio 1969, n. 302, sull'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani in Svizzera ed ai lavoratori frontalieri ivi occupati e loro familiari residenti in Italia, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 37 della richiamata legge n. 833 del 1978, che ha fatto salva la disciplina della legge 2 maggio 1969, n. 302, concernente l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svizzera e ai lavoratori frontalieri ivi occupati e ai loro familiari residenti in Italia;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, che dispone che agli adattamenti della predetta disciplina, derivanti dalla soppressione delle gestioni assistenziali dell'INAM e delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano, si provveda con decreto interministeriale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 1º luglio 1980, n. 285, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 441, le gestioni di liquidazione dell'INAM e delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano sono cessate al 31 dicembre 1980;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, così come convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che dispone in ordine ai livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere garantiti ai cittadini nonché in ordine all'adeguamento dei contributi dovuti dagli aventi diritto all'assistenza ai sensi della richiamata legge 2 maggio 1969, n. 302;

Ritenuta la necessità di provvedere agli adattamenti della disciplina per l'assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svizzera e ai lavoratori frontalieri in Svizzera e loro familiari;

Ritenuta l'opportunità di prevedere, per ragioni di uniformità ed uguaglianza con le altre categorie di cittadini assicurati presso il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, un unico contributo per nucleo familiare;

Decreta:

Art. 1.

I familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svizzera, nonché i lavoratori frontalieri ivi occupati ed i loro familiari residenti in Italia, ai quali non spetti l'assistenza sanitaria in virtù di accordi bilaterali o multilaterali tra l'Italia ed altri Stati, e che sarebbero tenuti all'assicurazione obbligatoria con il Servizio sanitario nazionale di cui al secondo comma dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono chiedere di usufruire della speciale forma assicurativa prevista dalla legge 2 maggio 1969, n. 302, ed hanno diritto a tutte le forme di assistenza sanitaria assicurate ai lavoratori subordinati precedentemente assistiti dall'INAM.

Art. 2.

A decorrere dal 1º gennaio 1981, il diritto all'assistenza sanitaria disciplinata dalla legge 2 maggio 1969, n. 302, e dal presente decreto sorge al momento della presentazione, da parte dei soggetti interessati, della domanda di iscrizione alla unità sanitaria locale nel cui territorio i beneficiari stessi risiedono, ovvero, qualora non siano state ancora costituite le unità sanitarie locali, alla corrispondente struttura a tal fine individuata dalla regione per l'esercizio delle funzioni di cui trattasi.

La domanda deve essere presentata entro novanta giorni dall'inizio dell'occupazione, corredata dallo stato di famiglia del lavoratore e da una dichiarazione del datore di lavoro presso il quale il lavoratore medesimo è occupato o, in mancanza di questa, da un certificato dell'autorità consolare italiana competente o documento equipollente, attestante l'occupazione in Svizzera.

I familiari aventi diritto sono quelli per i quali il lavoratore ha titolo a percepire gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni.

La dichiarazione o il certificato di cui al secondo comma ha validità di un anno dalla data del rilascio. Copia della domanda e relativi allegati deve essere notificata, a cura degli interessati, alla sede provinciale dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione gli stessi risiedono.

Le variazioni che intervengono nella composizione del nucleo familiare devono essere notificate alla U.S.L. e all'I.N.P.S. entro quarantacinque giorni dall'evento che le ha determinate.

Il diritto all'assistenza e l'obbligo del pagamento dei contributi sussistono per tutto il periodo di occupazione in Svizzera del lavoratore e cessano a partire dal mese successivo a quello della risoluzione del relativo rapporto di lavoro o a quello della comunicazione da parte dell'interessato di rinuncia alla speciale forma assicurativa disciplinata dal presente decreto.

La risoluzione del rapporto di lavoro e la comunicazione di cui al comma precedente devono essere notificate alla U.S.L. e all'I.N.P.S., entro trenta giorni, a cura dell'interessato.

In caso di mancato versamento dei contributi il diritto all'assistenza cessa, comunque, a partire dal mese successivo a quello previsto per il versamento del contributo stesso.

Art. 3.

I soggetti interessati sono tenuti al versamento di un unico contributo da corrispondere in rate mensili nella misura determinata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, ai sensi di quanto previsto dal sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, così come sostituito nell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Il contributo versato dai lavoratori emigrati in Svizzera è valido per i familiari a carico residenti in Italia; il contributo versato dai lavoratori frontalieri è valido per il lavoratore stesso e per i familiari a carico residenti in Italia.

Art. 4.

Alla riscossione dei contributi di cui all'art. 3 del presente decreto provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche per il tramite dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali svizzere.

Art. 5.

Le unità sanitarie locali e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1981

Il Ministro della sanità
ANIASI

Il Ministro degli affari esteri
COLOMBO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(4667)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 27 luglio 1981.

Assoggettamento della S.r.l. Manifattura tele per cartiera, in Lodi, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza in data 26 giugno 1981, con cui il tribunale di Lodi ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Manifattura tele per cartiera, con sede in Lodi, via Pavia, 3, nonchè il collegamento della stessa società con la S.p.a. Adda - Officine elettrotecniche e meccaniche, e quindi con la S.p.a. Ercole Marelli e C., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981, con cui è stata posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Ercole Marelli e C., con sede in Milano, è stata autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio di impresa ed è stato nominato commissario l'ing. Renato De Leonardis;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.r.l. Manifattura tele per cartiera, quale società collegata con la S.p.a. Ercole Marelli e C., autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta per la S.p.a. Ercole Marelli e C.;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Manifattura tele per cartiera, con sede in Lodi, via Pavia, 3, è posta in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Ercole Marelli e C. di Milano, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario l'ing. Renato De Leonardis, nato a Roma il 14 luglio 1910.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Corriere della Sera; il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente Tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(4683)

DECRETO 31 luglio 1981.

Assoggettamento della « Aerolinee Itavia S.p.a. », in Roma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 85;

Vista la sentenza depositata in data 14 aprile 1981 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della « Aerolinee Itavia S.p.a. » con sede legale in Catanzaro, via Settembrini, 8, e sede amministrativa in Roma, via Sicilia, 43, ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1979, n. 95, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, ed ha altresì dichiarato che la Società stessa è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 26 citato;

Visti i pareri del Ministero dei trasporti e della commissione istituita con decreto ministeriale 18 marzo 1981 per lo studio dei problemi connessi all'applicazione della legge 3 aprile 1979, n. 95;

Ritenuto che, mentre è esclusa la possibilità di esercizio del servizio di trasporto aereo di linea a seguito del decreto ministeriale 21 gennaio 1981, n. 223, con il quale la società Itavia è stata dichiarata decaduta dalla concessione, non è dato invece affermare preventivamente, sulla base degli specifici elementi di valutazione acquisiti, l'impossibilità dell'esercizio dei servizi aerei non di linea;

Considerato che la verifica della sussistenza dei requisiti tecnico-finanziari indispensabili per la ripresa dell'attività imprenditoriale possa essere effettuata in

concreto da un commissario governativo, il quale sperimenti altresì le azioni necessarie per la possibile reintegrazione dei requisiti predetti;

Ritenuto che il fine suesposto possa essere perseguito, sia pure sperimentalmente, solo qualora venga autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, salva restando la possibilità prevista dall'ultima parte del primo comma dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 26 del 1979;

Ritenuto che sussistono i motivi di interesse pubblico, anche al fine del mantenimento dei livelli di occupazione, perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della « Aerolinee Itavia S.p.a. » e sia autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, e fatto comunque salvo il potere di revoca della medesima previsto dall'art. 2 del citato decreto-legge;

Decreta:

Art. 1.

La « Aerolinee Itavia S.p.a. » con sede legale in Catanzaro, via Settembrini, 8, e sede amministrativa in Roma, via Sicilia, 43, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni in legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge citato.

Art. 3.

E' nominato commissario l'ing. Bruno Velani, nato a Chieti il 10 agosto 1904.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Corriere della Sera; il Sole 24 ore; Il Resto del Carlino.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(4743)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 luglio 1981.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato e irregolare funzionamento nel periodo dal 7 giugno al 6 luglio 1981 della pretura di Mazara del Vallo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Considerato che i locali della pretura di Mazara del Vallo sono stati resi inagibili a causa del sisma verificatosi il 7 giugno 1981 e, di conseguenza, l'ufficio ha cessato di funzionare dal 7 giugno 1981;

Visto il telegramma in data 7 luglio 1981 con cui il procuratore della corte di appello di Palermo ha comunicato che il periodo di mancato e poi irregolare funzionamento dell'attività giudiziaria della pretura di Mazara del Vallo può determinarsi in giorni trenta cioè dal 7 giugno 1981 al 6 luglio 1981;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Ritenuta l'eccezionalità del sopraindicato evento;

Decreta:

In conseguenza del mancato e irregolare funzionamento della pretura di Mazara del Vallo verificatosi per effetto della inagibilità dei locali dell'ufficio, i termini di decadenza per il compimento di atti presso la pretura anzidetta o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante il periodo dal 7 giugno al 6 luglio 1981, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1981

Il Ministro: DARIDA

(4672)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 luglio 1981.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita e dei punti di contingenza ai fini della applicazione della disciplina sulla perequazione delle pensioni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119, concernente la perequazione delle pensioni in corso d'anno;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 11219 in data 15 maggio 1981;

Ritenuta la necessità di provvedere all'accertamento degli elementi che determinano la perequazione delle pensioni a decorrere dal 1° settembre 1981;

Decreta:

Per gli effetti di cui alle disposizioni dell'art. 23 della legge 30 marzo 1981, n. 119, la variazione dell'indice del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra il periodo febbraio 1981-marzo 1981 ed il periodo dicembre 1980-gennaio 1981, è risultata pari a + 3,9 per cento, e la quota aggiuntiva, derivante dal prodotto ottenuto moltiplicando i punti di contingenza, accertati in relazione ai periodi suddetti nel numero di 10, per il valore unitario di ciascun punto fissato in L. 1910, è risultata pari a L. 19.100 mensili.

Roma, addì 14 luglio 1981

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(4713)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 maggio 1981.

Determinazione del concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1977, n. 1523;

Visto, in particolare, l'art. 101 del citato testo unico (già art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717), il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto l'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale, nel prevedere nuove norme relative alle agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali, stabilisce, al comma 16, che restano ferme le norme di cui all'art. 101 del citato testo unico n. 1523, per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno;

Visti gli articoli 151, terzo capoverso e 173 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto il proprio decreto in data 12 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, il 22 giugno successivo, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 325, con il quale è stato determinato nelle misure del 15,45 % (istituti speciali meridionali) e del 15,35 % (altri istituti) il tasso da assumere come base per il calcolo del contributo negli interessi, a carico della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 17, con il quale è stato rideterminato nella misura del 15,95 % il predetto tasso base;

Visto il proprio decreto del 18 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1977, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 14, con il quale il ripetuto tasso è stato variato al 15,80 %;

Visto il proprio decreto del 29 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1977, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 218, con il quale il tasso stesso è stato variato al 15,90 %;

Visto il proprio decreto del 29 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1977, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 130, con il quale il tasso è stato variato al 15,80 %;

Visto il proprio decreto del 4 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1978, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 177, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,75 %;

Visto il proprio decreto del 3 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1978, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 91, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,55 %;

Visto il proprio decreto del 19 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1978, registro n. 23 Tesoro, foglio n. 37, con il quale il predetto tasso è stato variato al 15,50 %;

Visto il proprio decreto del 23 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1979, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 12, con il quale il ripetuto tasso è stato variato al 15,25 %;

Visto il proprio decreto del 15 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1979, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 81, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,35 %;

Visto il proprio decreto del 17 settembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1979, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 239, con il quale il predetto tasso è stato variato al 15,40 %;

Visto il proprio decreto del 2 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1980, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 144, con il quale il tasso di riferimento è stato variato al 15,90 %;

Visto il proprio decreto del 18 agosto 1980, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1980, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 310, con il quale il ripetuto tasso è stato ulteriormente variato al 16,10 %;

Visto il proprio decreto del 17 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1981, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 187, con il quale il predetto tasso è stato rideterminato nella misura del 16,95 %;

Considerato che, in relazione al contributo in conto interessi che la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a corrispondere sui finanziamenti già concessi in base alle citate leggi n. 717 e n. 853 e non ancora perfezionati con la stipula dei relativi contratti, occorre nuovamente adeguare il predetto tasso di riferimento alle attuali condizioni del mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è determinato in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso di riferimento del 17,70 % e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso agevolato.

L'anzidetto contributo sarà corrisposto sulle obbligazioni il cui ricavato venga acquisito dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, oppure, nei casi previsti dal citato art. 101, sulle singole operazioni perfezionate, con la stipula dei relativi contratti, successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per il ricavo delle obbligazioni già assunte e per le singole operazioni da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di entrata in vigore del presente decreto si

applica il tasso di riferimento determinato sulla base di quanto dispone l'art. 1 del precedente decreto del 17 ottobre 1980, citato in premessa.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito finanziatori e precisamente:

a) per le emissioni obbligazionarie, in corrispondenza delle scadenze previste nei relativi piani di ammortamento;

b) per i singoli finanziamenti accordati dagli istituti all'uopo autorizzati, in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui agevolati.

Art. 3.

Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere accordato, quanto alle nuove iniziative, per un periodo superiore ad anni quindici (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni cinque) e, quanto agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di iniziative preesistenti per un periodo superiore ad anni dieci (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni due).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
CAPRIA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1981
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 194

(4653)

DECRETO 12 giugno 1981.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 28 agosto 1979, 23 ottobre 1980 e 12 febbraio 1981;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli artt. 2, ultimo comma, 10, punti 12, 15, 16, 17, 19 e 20, 17, ultimo comma, 23, quarto comma, 39, lettere *c*), *f*), *z*) e *z*1), 42, 43, 48, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed *e*), 48, secondo comma, 49, lettere *e*) ed *l*) e 52, secondo comma, dello statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 2, ultimo comma. — Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 52.

Art. 10. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

12) sulle direttive per l'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità;

(*Omissis*).

15) sulla vendita e sugli acquisti e sulla permuta di immobili nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a lire 3 milioni o durata superiore a sei anni;

16) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive o passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 5.000.000;

17) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti, salva la facoltà di delega per quelle afferenti le restrizioni delle ipoteche con corrispondente riduzione del credito della Cassa quando l'importo del credito non eccede i 100.000.000 a condizione che non vengano alterate le iniziali proporzioni tra credito e garanzie;

(*Omissis*).

19) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 10.000.000;

20) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa e in quegli altri enti ai quali la stessa è chiamata a provvedere.

Art. 17, ultimo comma. — Il presidente può, con il parere favorevole del Consiglio, delegare, di volta in volta, in occasione di singoli affari o permanentemente per categorie di atti, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

Art. 23, comma quarto. — Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, il miglioramento o l'ampliamento, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti e/o case di abitazione per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 39. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato o dalle regioni o ai quali lo Stato e le regioni commettono particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

(*Omissis*).

f) mutui chirografari ad enti pubblici, a loro consorzi, ad enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonchè contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

(*Omissis*).

z) somministrazione di fondi mediante aperture di credito in conto corrente a sezioni o Istituti speciali di credito;

z1) acquisto di accettazioni bancarie ed altri valori similari.

Art. 42. — Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera a) dell'art. 39 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere e) ed l) del l'art. 39, non deve superare i 2/3 del prezzo corrente, o del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

L'importo delle operazioni di cui alla lettera l) dell'art. 39, assistite da cessioni di crediti non deve superare i 4/5 del l'ammontare dei crediti ceduti.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere a), e) ed l) dell'art. 39.

Art. 43. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a 12 mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono però ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a 18 mesi quando trattasi di operazioni di cui alla lettera e) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile o in virtù di leggi speciali.

Possono altresì ammettersi allo sconto cambiali ipotecarie con una scadenza fino a cinque anni.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 48, comma primo. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecarie di cui alla lettera d) dell'art. 39: complessivamente 13,5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera f) dell'art. 39: complessivamente 18 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 0,5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3,5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

e) mutui di cui alla lettera e) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera i) dello stesso articolo: complessivamente 4,5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*).

Art. 48, comma secondo. — I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) potranno essere eccezionalmente variati in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 40 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza.

Art. 49. — La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

(*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fideiussioni, avalli, accettazioni ed in genere impegni di firma a favore di terzi con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 41.

Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino tra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

(*Omissis*).

l) svolgere per conto di terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa, ed assumere l'esercizio di ogni forma di credito per mandato e/o in rappresentanza di istituti di credito speciali all'uopo autorizzati, fornendo, ove occorra, la propria fideiussione, con la osservanza delle disposizioni dell'organo di vigilanza.

Art. 52, comma secondo. — Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio, sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità.

Visto, *il Ministro del tesoro*
ANDREATTA

(4626)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 21 luglio 1981.

Qualifica di strada provinciale con diritto di precedenza per la strada provinciale n. 12 « Massalombarda ».

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale aprovato con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 393;

Vista la delibera della giunta provinciale di Ravenna n. 13185/612 del 19 luglio 1978, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » della strada provinciale n. 12 « Massalombarda » (S. Lucia);

Vista la relazione tecnica dell'ufficio regionale circolazione e traffico del provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna Bologna 26 maggio 1981;

Vista la relazione tecnica dell'ispettorato circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 12 « Massalombarda » (S. Lucia) con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali

ed altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Ravenna fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza », oppure in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione Stop. Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente la indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « Stop » ove il segnale installato alla intersezione, sia un arresto all'incrocio (vedi circolare IGCT n. 7000 dell'11 luglio 1960);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati da un pannello di identificazione di cui alla fig. 102 del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni intersezione, lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza », di cui all'art. 39 del regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1981

Il Ministro: NICOLAZZI

(4545)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 21 maggio 1981, n. **408.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Prometeia - Associazione per le previsioni econometriche », in Bologna.

N. 408. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « Prometeia - Associazione per le previsioni econometriche », in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1981
Registro n. 7 *Industria, foglio n.* 254

DECRETO 22 maggio 1981, n. **409.**

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche, in Roma, ad acquistare alcuni immobili.

N. 409. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio nazionale delle ricerche, in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo complessivo di L. 1.250.000.000, dall'E.S.A. (European Space Agency), come da atto preliminare di acquisto in data 28 luglio 1978, n. 71665 di repertorio, a rogito dott. Vincenzo Colapietro, notaio in Roma, alcuni immobili siti in Frascati (Roma), realizzati dall'E.S.A. su terreno di proprietà del C.N.R., di cui l'E.S.A. detiene il diritto di superficie, composti da: edificio principale, costituito da due fabbricati; edificio, adibito a centrale impianti, costituito da un solo piano ed edificio in struttura metallica ad un solo piano.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1981
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 342

DECRETO 22 maggio 1981, n. **410.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato.

N. 410. Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. Pignatti Archimede con testamento olografo 24 novembre 1972, pubblicato a rogito dottor Francesco Borellini, notaio in Mirandola (Modena), in data 28 aprile 1978, n. 67571/18260 di repertorio, registrato a Mirandola il 16 maggio 1978 al n. 1294, vol. 39, consistente in un terreno sito in Mirandola di quattro biolche circa, meglio descritto nel catasto terreni alla partita 8402, foglio 96, mappale 82, superficie ettari 1.17.20 con l'onere dell'usufrutto generale vitalizio a favore delle sorelle Pignatti Maria e Iolanda, con diritto di accrescimento fra le stesse, valore attribuito L. 12.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1981
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 344

DECRETO 29 maggio 1981, n. **411.**

Autorizzazione alla Società italiana degli autori ed editori, in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 411. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 42.500.000, un immobile sito in Asti, corso Dante n. 34, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 4005, foglio 78, mappale 265 sub 2.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1981
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 343

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 33/1981. Modificazione al punto 5/a del provvedimento C.I.P. n. 67/1980 relativo ai compiti della Cassa conguaglio zucchero per la campagna 1980-81.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 262 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 67/1980 in data 19 dicembre 1980 concernente, tra l'altro, i compiti della Cassa conguaglio zucchero per la campagna saccarifera 1980-81;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 68/1980 in data 30 dicembre 1980 concernente i prezzi dello zucchero nonchè le contribuzioni in favore della Cassa conguaglio zucchero;

Considerato che alcune società saccarifere non hanno provveduto ad effettuare i versamenti da loro dovuti a titolo di sovrapprezzo a favore della Cassa conguaglio zucchero;

Considerato che per effetto di tali inadempienze la Cassa conguaglio zucchero non ha potuto erogare ai produttori di barbabietole, tramite le società saccarifere come previsto al punto 5/*a* del citato provvedimento C.I.P. n. 67/1980, le integrazioni di loro spettanza per la campagna 1980-81;

Visto il parere n. 9376 del 2 maggio 1981 espresso dall'Avvocatura generale dello Stato;

Ritenuto opportuno autorizzare la Cassa conguaglio zucchero a pagare direttamente ai suddetti produttori di barbabietole l'integrazione derivante dall'aiuto autorizzato ai sensi del primo e secondo comma del paragrafo 1) dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1592/80; e ciò in deroga a quanto disposto al punto 5/*a* del provvedimento C.I.P. n. 67/1980;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

D'intesa con il Ministero del tesoro;

Delibera:

1) La Cassa conguaglio zucchero, in deroga a quanto disposto al punto 5/*a* del provvedimento C.I.P. n. 67/1980, è autorizzata a corrispondere direttamente ai produttori di barbabietole le integrazioni di loro spettanza, qualora non le avessero ricevute tramite le società saccarifere.

2) Al fine di operare il suddetto pagamento diretto, la Cassa conguaglio zucchero richiederà alle società saccarifere interessate i tabulati con i nominativi e gli indirizzi dei singoli bieticoltori ed i rispettivi importi dovuti a titolo di integrazione bieticola.

3) Per effettuare le operazioni di cui sopra, la Cassa conguaglio zucchero è autorizzata a ricorrere, eventualmente, ad anticipazioni bancarie, rivolgendosi ad un istituto di credito che offra le migliori condizioni nonchè a provvedere ad esperire ogni azione, nella sede più opportuna, necessaria per il recupero delle somme ad essa dovute dalle società saccarifere a titolo di sovrapprezzo o ad altro titolo.

Roma, addì 31 luglio 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
MARCORA

(4756)

Provvedimento n. 34/1981. Prezzi dello zucchero

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento n. 850/81 del Consiglio dei Ministri C.E.E. del 1° aprile 1981 che, a modifica del regolamento (CEE) n. 878/77, stabilisce il nuovo tasso di conversione ECU/lire italiane da applicarsi nel settore agricolo;

Visto il regolamento n. 1785/81 del Consiglio dei Ministri C.E.E. del 30 giugno 1981 concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il regolamento n. 1788/81 del Consiglio dei Ministri C.E.E. del 30 giugno 1981 concernente tra l'altro, i prezzi d'intervento dello zucchero bianco per la campagna di commercializzazione 1981-82;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, n. 55/79 del 21 novembre 1979 e numeri 36/80, 67/80 e 68/80 rispettivamente del 1° luglio, del 19 e del 30 dicembre 1980 concernente la disciplina ed i prezzi nazionali dello zucchero;

Ritenuto necessario adeguare i prezzi nazionali ai richiamati regolamenti comunitari;

Ritenuto necessario inoltre incrementare i margini di commercializzazione in attesa di una verifica degli effettivi costi di distribuzione;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896);

Viste le sentenze della Corte di giustizia C.E.E. del 24 aprile 1980 (causa 72/79) e del 21 maggio 1980 (causa 73/79);

Delibera:

Con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi dello zucchero, di cui al provvedimento C.I.P. n. 68 del 30 dicembre 1980, comprensivi della contribuzione di cui al punto 3) di detto provvedimento della quota di trasporto a destino, dell'imposta di fabbricazione, dell'I.V.A., nonchè del margine di commercializzazione, sono modificati come segue:

A) *Per le vendite dal dettagliante*:

1) zucchero semolato in sacchi di carta da kg 50, tara merce L. 920 il kg; per le vendite a sacchi interi da 50 e/o 100 kg netti in confezioni originali, il prezzo di L. 920 si applica al peso di kg 100,75 per quintale di prodotto netto;

2) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg: per confezione a peso netto . . . . L. 970 il kg

3) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg: per confezioni a peso netto . . . . L. 960 il kg

B) *Per le vendite dal grossista o importatore*:

1) zucchero semolato in sacchi carta da kg 50:
per confezione tara merce . . . . L. 896,85 il kg
per confezione a peso netto . . . » 901,30 »

2) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg:
per confezione a peso netto . . . . L. 946,70 il kg

3) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg:
per confezioni a peso netto . . . . L. 936,45 il kg

I suddetti prezzi valgono per i centri forniti di depositi di grossisti, per gli altri centri è confermata la maggiorazione di L. 5 il kg.

C) *Per le vendite dal produttore*:

1) zucchero semolato in sacchi carta da kg 50:
tara per merce . . . . L. 868,40 il kg
a peso netto . . . . » 874,55 »

2) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg:
a peso netto . . . . L. 916,23 il kg

3) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg:
a peso netto . . . . L. 905,69 il kg

1. — Per le seguenti varietà speciali destinate ad usi diversi dal consumo alimentare diretto, gli stacchi di prezzo, al netto di I.V.A., rispetto alla qualità semolato in sacchi carta da kg 50 a peso netto sono così fissati:

L. 8,89 al kg in meno per lo zucchero ex-cristallino;

L. 15 al kg in più per lo zucchero raffinato per uso industriale con contenuto in ceneri non superiore a 0,004% da accertarsi in via conduttometrica (extrafino).

Per lo zucchero allo stato fuso:

L. 7,50 al kg in meno rispetto al prezzo del prodotto in sacchi carta e peso netto.

Per le altre varietà e confezioni speciali, restano confermate le norme di cui al punto 3) del provvedimento C.I.P. n. 55/1979 del 21 novembre 1979.

2. — Per le altre disposizioni in ordine alle maggiorazioni relative al prodotto in sacchi di juta o cotone e alle consegne delle confezioni in cartoni o fardelli da kg 10 e da kg 20, nonchè in merito alle condizioni del trasporto per la resa franco destino, restano confermate le norme di cui al citato provvedimento C.I.P. n. 55/1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 22 novembre 1979.

E' variata, invece, la riduzione dell'abbuono trasporto da L. 180 a L. 198 il q.le per le consegne su mezzi stradali disposti dall'acquirente.

3. — In attesa dell'emanazione dei provvedimenti legislativi in conformità delle sentenze della Corte di giustizia C.E.E. richiamate in premessa, la Cassa conguaglio zucchero applica le norme di cui al provvedimento C.I.P. n. 67/1980 del 20 dicembre 1980 in ordine alle riscossioni di sua competenza, nonchè agli impegni già previsti limitatamente per la produzione della decorsa campagna 1980-81, oltre alle altre norme derivanti dalla regolamentazione comunitaria.

Roma, addì 31 luglio 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
MARCORA

(4757)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Ulteriori interventi straordinari di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 maggio 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 24 luglio 1981, n. 390 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 28 luglio 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale previsto dall'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36, dal decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301, e dall'art. 1-*ter* del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 286, convertito, con modificazioni, nella legge 13 agosto 1980, n. 444, può essere ulteriormente prolungato fino ad un massimo di sei mesi nei casi in cui siano programmati e finanziati lavori pubblici nei quali sussistano possibilità di occupazione dei lavoratori sospesi e per i quali sia previsto l'appalto entro il predetto termine di sei mesi.

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato dal Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.), su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale che adotta i conseguenti provvedimenti mediante propri decreti trimestrali.

Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui al settimo comma dell'articolo 25 *della legge* 12 *agosto* 1977, *n.* 675, *modificato dall'articolo* 2 *della legge* 27 *luglio* 1979, *n.* 301, *è prorogato fino ad un massimo di sei mesi.*

Art. 1-*bis*.

Le commissioni regionali per l'impiego, qualora non sia possibile o necessario istituire corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale per i lavoratori che godono del trattamento straordinario della Cassa integrazione guadagni, di cui all'articolo 1, *possono disporre l'utilizzazione temporanea dei lavoratori stessi, in attività non incompatibili con la loro professionalità, per opere o servizi di pubblica utilità, ovvero, quali istruttori, per iniziative di formazione professionale d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate. Tale utilizzazione non comporta, comunque, l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro con queste ultime e deve cessare non appena sia terminato il periodo di godimento del predetto trattamento.*

Il trattamento di integrazione salariale spettante ai lavoratori utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al comma precedente è elevato al novanta per cento con un importo massimo non superiore al salario o stipendio mensile che sarebbe stato percepito in costanza del rapporto di lavoro del singolo lavoratore.

I lavoratori che rifiutano di essere avviati ai corsi o non li frequentano regolarmente, ovvero rifiutano di essere utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al presente articolo, decadono dal diritto al godimento del trattamento di integrazione salariale straordinario, nonché da qualsiasi erogazione a carattere retributivo o previdenziale a carico dell'azienda, salvi i diritti già maturati.

I lavoratori avviati ad opere o servizi di pubblica utilità hanno diritto all'astensione dal lavoro in tutti i casi di inesigibilità della prestazione previsti dalla legge in relazione al rapporto di lavoro subordinato.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1981, valutato in lire *48 miliardi,* si provvede a carico del Fondo della mobilità della manodopera, le cui disponibilità sono corrispondentemente integrate con le modalità stabilite nel secondo comma dell'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(4703)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoche di officine farmaceutiche

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981, n. 6151, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici e prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Società medicinali e sintetici S.I.M.E.S. S.p.a., sita in via Cimabue, 26/28, Cormano (Milano).

Con decreto ministeriale 20 giugno 1981, n. 6152, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Giorgio Zoya S.p.a., sita in Milano, via Barletta, 13.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1981, n. 6138, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Farminter Dammas farmaceutici S.r.l., sita in Roma, via Filippo Bernardini, 21.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981, n. 6154, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica delle ditte Farmitalia Carlo Erba S.p.a. e Archifar - Laboratori chimico farmacologici S.p.a., sita in Milano, viale Ergisto Bezzi, 24.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1981, n. 6139, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche, nell'officina farmaceutica della ditta individuale Laboratorio biochimico dott. L. Pozzi di Maria Luisa Salvi ved. Pozzi, sita in località La Tognazza - Monteriggioni (Siena), via Cassia nord, 21/B.

(4473)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ventotto società cooperative

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia regione Campania n. 28 - Mugnano di Napoli, a r.l., in Napoli, costituita per rogito de Vivo in data 22 gennaio 1974, rep. n. 199409, reg. soc. n. 572;

2) società cooperativa edilizia La Primavera, a r.l., in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 15 luglio 1968, rep. numero 29979, reg. soc. n. 499;

3) società cooperativa edilizia La Casa a r.l., in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Iesu in data 15 maggio 1957, rep. n. 25746, reg. soc. n. 263;

4) società cooperativa edilizia Serrastes Populos a r.l., in Salerno, costituita per rogito Ansalone in data 1° maggio 1964, rep. n. 229, reg. soc. n. 3464;

5) società cooperativa agricola Unione Campana Coltivatori Tabacco a r.l., in Salerno, costituita per rogito Amato in data 6 giugno 1967, rep. n. 45884, reg. soc. n. 3906;

6) società cooperativa edilizia Domus Nostra a r.l., in Salerno, costituita per rogito Monaco in data 19 novembre 1971, rep. n. 50499, reg. soc. n. 4620;

7) società cooperativa edilizia dei Gerani 75 a r.l., in Salerno, costituita per rogito Brugnoli in data 11 novembre 1975, rep. n. 43759, reg. soc. n. 6202;

8) società cooperativa edilizia S. Michele Arcangelo a r.l., in Castiglione del Genovesi (Salerno), costituita per rogito Capobianco in data 9 novembre 1971, rep. n. 27812, reg. soc. n. 4633;

9) società cooperativa di consumo SO.CO.I. - Società Cooperativa Insegnanti a r.l., in Cava dei Tirreni (Salerno), costituita per rogito Maranca in data 10 aprile 1974, rep. n. 14208/129, reg. soc. n. 5517;

10) società cooperativa edilizia S. Giovanni Battista a r.l., in Fisciano (Salerno), costituita per rogito Ansalone in data 2 settembre 1971, rep. n. 17478, reg. soc. n. 4566;

11) società cooperativa produzione e lavoro Regina Minor a r.l., in Minori (Salerno), costituita per rogito Vincenzo Sisto in data 26 gennaio 1965, rep. n. 3267/4583;

12) società cooperativa edilizia Azzurra a r.l., in Sarno (Salerno), costituita per rogito Squillante in data 12 marzo 1974, rep. n. 64551, reg. soc. n. 5471/6551;

13) società cooperativa edilizia Grottese a r.l., in Grottaminarda (Avellino), costituita per rogito Colarusso in data 21 maggio 1973, rep. n. 731, reg. soc. n. 177;

14) società cooperativa edilizia Giovanni Capoccio a r.l., in Tagliacozzo (L'Aquila), costituita per rogito Saturnini in data 30 gennaio 1949, rep. n. 15352/3747, reg. soc. n. 383;

15) società cooperativa edilizia Sacro Cuore a r.l., in Longobucco (Cosenza), costituita per rogito Pisano Pietro in data 5 maggio 1974, rep. n. 7833, reg. soc. n. 829;

16) società cooperativa edilizia S. Antonio, a r.l., in Longobucco (Cosenza), costituita per rogito Pisano in data 5 maggio 1974, rep. n. 7832, reg. soc. n. 828;

17) società cooperativa San Domenico a r.l., in Longobucco (Cosenza), costituita per rogito Godino in data 28 aprile 1974, rep. n. 7809, reg. soc. n. 830;

18) società cooperativa edilizia «Cooperativa Edilizia Sandemetrese» a r.l., in S. Demetrio Corone (Cosenza), costituita per rogito Reggio in data 12 ottobre 1974, rep. n. 525, reg. società n. 835;

19) società cooperativa mista Trasporti Materana a r.l., in Matera, costituita per rogito Mobilio in data 28 ottobre 1972, rep. n. 21674, reg. soc. n. 1/73;

20) società cooperativa mista «Consorzio provinciale acconciatori per uomo signora ed affini - CO.P.A.U.S.A.» a r.l., in Macerata, costituita per rogito Marchesini in data 28 febbraio 1977, rep. n. 35866, reg. soc. n. 2591;

21) società cooperativa edilizia S. Anna a r.l., in Carbonia (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 31 ottobre 1964, rep. n. 52300, reg. soc. n. 3813;

22) società cooperativa edilizia Urania a r.l., in Cosenza, costituita per rogito Scornajenghi in data 18 dicembre 1971, rep. n. 90816, reg. soc. n. 1886;

23) società cooperativa edilizia La Giovane a r.l., in Sassari, costituita per rogito Chialdi in data 26 giugno 1970, rep. numero 72385, reg. soc. n. 1963;

24) società cooperativa di produzione di lavoro Macellai di Sassaresi a r.l., in Sassari, costituita per rogito Porqueddu in data 25 febbraio 1974, rep. n. 522, reg. soc. n. 2347;

25) società cooperativa edilizia dipendenti Banca Nazionale del Lavoro di Sassari a r.l., in Sassari, costituita per rogito Demartini in data 7 agosto 1972, rep. n. 132831, reg. soc. n. 2134;

26) società cooperativa di trasporto «Autotrasporti La Maddalena» a r.l., in La Maddalena (Sassari), costituita per rogito Altea in data 1° marzo 1960, rep. n. 22674, reg. soc. n. 229;

27) società cooperativa di produzione di lavoro L.A.S. - Laboratorio artigiani sardo a r.l., in Osilo (Sassari), costituita per rogito Porqueddu in data 28 novembre 1968, rep. n. 29191, reg. soc. n. 1816;

28) società cooperativa edilizia Antares a r.l., in Porto Torres (Sassari), costituita per rogito Stara in data 27 maggio 1970, rep. n. 20677, reg. soc. n. 1939;

(4345)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Modena ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Modena 13 maggio 1981, n. 447 Div. S., l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dalla Banca popolare di Modena, della somma di L. 2.000.000 da destinare all'istituto di patologia speciale medica della predetta Università per l'acquisto di un microscopio per il centro reumatologico.

(4228)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami e titoli, a centodieci posti di commesso nella carriera ausiliaria.

Si dà notizia che nel Foglio di comunicazioni n. 3 del mese di marzo 1981 del Ministero degli affari esteri è stato pubblicato, in data 15 aprile 1981, il decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 4523, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami e titoli, a centodieci posti di commesso in prova nella carriera ausiliaria, indetto con i decreti ministeriali 10 novembre 1977, n. 3952, e 19 giugno 1978, n. 2230.

(4424)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a otto posti, elevati a diciotto, di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Calabria, Puglia e Basilicata.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del 18-25 gennaio 1979, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° settembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1978, registro n. 111, foglio n. 39, relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a otto posti, elevati a diciotto, di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Calabria, Puglia e Basilicata, indetto con decreti ministeriali 16 ottobre 1976 e 7 novembre 1977.

(4646)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con sui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di neurologia sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo;

Franciosi Attilio nato a Caprino Bergamasco l'8 gennaio 1945 . . punti 100 su 100
Falsaperla Antonino nato a Catania l'11 febbraio 1939 . . . . » 92 »
Zibetti Adelio nato a Gallarate il 10 ottobre 1943 . . . . . . » 92 »
Cacciavillani Giovanni nato a Roma il 28 novembre 1940 . . . . » 86 »
Striano Salvatore nato a Torre Annunziata il 23 dicembre 1945 . . . . . punti 85 su 100
De Santis Luigi nato a Rieti l'11 novembre 1943 . . . . » 84 »
Ventura Renato nato a Zurigo il 19 gennaio 1944 . . . . » 84 »
Casale Giuseppe nato a Teora il 4 ottobre 1941 . . . . » 82 »
Desana Enzo nato a Torino il 16 novembre 1938 . . . . » 82 »
De Palo Renato nato a Milano l'11 dicembre 1944 . . . . » 80 »
Ferrannini Ermanno nato a Triggiano il 17 maggio 1944 . . . . » 80 »
Fiore Giovanni Franco nato ad Eboli il 1° dicembre 1941 . . . . » 78 »
Ragno Gennaro nato a Molfetta il 1° febbraio 1945 . . . . » 78 »
Tredici Giovanni nato a Pavia il 2 febbraio 1944 . . . . » 78 »
Caruso Giovanni nato a Nicastro il 5 febbraio 1944 . . . . » 76 »
Di Stefano Francesco nato a Porcari il 14 settembre 1944 . . . . . . » 76 »
Gaspari Giuseppe nato a Gallarate il 27 maggio 1940 . . . . » 76 »
Govoni Andrea nato a Ferrara il 10 novembre 1939 . . . . » 76 »
Losavio Francesco Paolo nato a Putignano il 20 luglio 1930 . . . . » 75 »
Damiani Andrea nato a Livorno il 21 dicembre 1940 . . . . » 74 »
Bassi Sirio nato a Carnago il 3 novembre 1943 . . . . » 72 »
Parisen Toldin Pietro nato a Monselice il 17 febbraio 1939 . . . . . . » 72 »
Altafini Luigi nato a Castagnaro il 17 settembre 1942 . . . . » 70 »
Crespi Giannino nato a Legnano il 30 agosto 1931 . . . . » 70 »
Linfante Pasquale nato a S. Lupo il 10 aprile 1940 . . . . » 70 »
Lorusso Francesca nata a Curinga il 6 dicembre 1936 . . . . » 70 »
Perciaccante Giacinto nato a Cassano Jonio il 31 luglio 1930 . . . . . . » 70 »
Russo Vincenzo nato a Giuliano Teatino il 6 marzo 1939 . . . . » 70 »
Simone Mario nato a Fiume il 15 agosto 1943 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1981

Il Ministro: ANIASI

(3688)

Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità, sessione anno 1979, per il personale sanitario ospedaliero.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1981, registro n. 4 Sanità, foglio n. 69, il prof. Marcello Proja, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è stato nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia che si terrà a Roma il giorno 25 febbraio 1981, in sostituzione del dott. Stelio Puntillo, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1981, registro n. 4 Sanità, foglio n. 68, il dott. Felice Cipolla, dirigente superiore medico del Ministero della sanità è stato nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di anatomia patologica ed istologia che si terrà a Roma il giorno 11 febbraio 1981, in sostituzione del prof. Luigi Giannico, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1981, registro n. 4 Sanità, foglio n. 73, la dott.ssa Francesca Basile Papalia, direttore di sezione del Ministero della sanità è stata nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia che si terrà a Roma il giorno 18 febbraio 1981, in sostituzione della dott.ssa Caterina Russo Ronco, rinunciataria.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1981, registro n. 4 Sanità, foglio n. 70, il prof. Francesco Polizzi, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è stato nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina del lavoro che si terrà a Roma il giorno 10 aprile 1981, in sostituzione del dott. Stelio Puntillo, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1981, registro n. 4 Sanità, foglio n. 72, il prof. Alessandro Agnoli, direttore dell'istituto di neurologia presso l'istituto di medicina dell'Aquila, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia che si terrà a Roma il giorno 24 marzo 1981, in sostituzione del prof. Lodovico Bergamini, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1981, registro n. 4 Sanità, foglio n. 74, il prof. Ferruccio Palatella, primario dell'ente ospedaliero di Legnago, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia che si terrà a Roma il giorno 24 marzo 1981, in sostituzione del prof. Nino Caglieris rinunciatario.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1981, registro n. 4 Sanità, foglio n. 67, il dott. Renato Maini, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, è stato nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia che si terrà a Roma il giorno 4 febbraio 1981, in sostituzione della dott.ssa Marina D'Avanzo, rinunciataria.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1981, registro n. 4 Sanità, foglio n. 71, il prof. Maurizio Marconi, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è stato nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di urologia pediatrica che si terrà a Roma il giorno 7 aprile 1981, in sostituzione del prof. Marcello Proja.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1981, registro n. 4 Sanità, foglio n. 75, il prof. Giovanni Manzone, primo dirigente medico del Ministero della sanità, è stato nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia che si terrà a Roma il giorno 13 aprile 1981, in sostituzione del dott. Giovanni Gianani, rinunciatario.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1981, registro n. 4 Sanità, foglio n. 78, il dott. Egidio Ruggieri, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità, è stato nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia che si terrà a Roma il giorno 8 aprile 1981, in sostituzione del dott. Michele D'Agostino, rinunciatario.

(4511)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel consorzio sanitario di zona della Valle Sabbia, in Vestone.

Con decreto del presidente della giunta regionale 18 marzo 1981 al dott. Sebastiano Meloni, medico provinciale di Bergamo, è sostituito quale componente della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel consorzio sanitario di zona della Valle Sabbia, in Vestone, il dott. Manfredo Manfredi, medico provinciale di Mantova.

(4555)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812100)